

COMMENTI & ANALISI

Il regime fiscale del trust amplia l'utilizzo anche di fuori dell'ambito familiare

 DI ALBERTO RIGHINI

Finalmente maggiori certezze condivise sull'utilizzo dei Trust, strumento sempre più utile per famiglie, patrimoni e imprenditori. Nel primo decennio di funzionamento del trust sono sorte molte criticità che hanno dato luogo a contrasti a livello giurisprudenziale e di prassi da parte dell'amministrazione finanziaria, tanto da generare grande incertezza sulle corrette modalità di tassazione del trust, anche disincentivandone l'utilizzo, rimanendo di fatto ancorato a settori di nicchia. I contrasti paiono ora, in larga parte, ricomposti grazie all'intervento della circolare n. 34 del 20 ottobre 2022, un documento che si presta a fornire un quadro sistematico del trust e che funge da vero e proprio manuale di istruzioni per l'uso.

Il trust è considerato normalmente come uno strumento che può dare vantaggi fiscali, a norma di legge, specie in termini di imposta sulle successioni. Ma chi istituisce un trust lo fa per i grandi vantaggi in termini di segregazione, successione, gestione del patrimonio. Il vantaggio fiscale non giustifica mai da solo l'istituzione di un trust.

Uno degli aspetti di maggiore interesse e particolarmente attesi è senza dubbio il definitivo accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate del sistema di tassazione differita del trust, vale a dire solo al momento della stabile attribuzione di ricchezza ai beneficiari, rimanendo tutte le vicende a questa precedenti sostanzialmente neutre ai fini fiscali.

Concretamente, se prima si tendeva a non modificare la struttura iniziale del trust, andando a definire in anticipo tutti gli elementi, ivi inclusi i beneficiari, ora lo strumento acquisisce flessibilità e dinamicità,

potendosi adeguare alle esigenze che si possono via via manifestare, oltre a pensare alla configurazione di trust con categorie aperte di beneficiari. Oggi quindi è ben possibile impostare un trust indicandone dei beneficiari e riservarsi la possibilità di una loro successiva modifica; così come è possibile aggiornare i beneficiari con gli eventuali nuovi nati o non indicare affatto i beneficiari in sede di istituzione, avendo a disposizione uno strumento flessibile alle sopravvenienze.

La maggiore libertà di scelta che deriva dal nuovo regime della tassazione differita non potrà che agevolare l'utilizzo in settori diversi dal tradizionale trust familiare. Si pensi al trust di autotutela, in cui il disponente è lo stesso beneficiario che segrega una parte dei propri beni per l'eventualità della propria indigenza o per la propria vecchiaia. Anche nell'ambito dei trust di scopo, in cui i beni segregati nel trust sono utilizzati dal trustee per realizzare lo scopo specifico del trust non coincidente con l'attribuzione dei beni ai beneficiari, possono trovare nuovo spazio i trust di garanzia, un modello che consente di destinare uno o più beni alla soddisfazione dei creditori con significativi vantaggi rispetto alle ordinarie garanzie reali civilistiche, sia in termini di celerità che di possibilità concesse al trustee nel perseguire lo scopo di garanzia. Ancora, nel settore della strategia di gestione dei patrimoni nei passaggi generazionali, che rimane l'ambito di elezione del trust, ci si attende un incremento dell'utilizzo dello strumento dal momento che la tassazione differita si concilia al meglio con le

esigenze di prevenzione e programmazione successoria, tenuto conto della singola storia familiare e dell'evolversi dei relativi rapporti. Con tutta probabilità lo strumento del trust saprà anche conquistarsi spazio in settori normalmente occupati dagli ordinari strumenti civilistici. Si pensi, per esempio, al suo utilizzo alla stregua di un testamento, a corredo e precisazione di una pianificazione successoria già effettuata, col vantaggio di non dover sottostare a tutti i requisiti di forma del testamento, né ai tempi e ai vincoli della successione, oltre che poter contare sulla presenza di un trustee che ne assicura la vincolatività.

Ancora, tra i settori di nuova applicazione si può immaginare la gestione della comproprietà, condominiale ma anche ereditaria, una implementazione nel mondo dell'impresa, nell'ambito di operazioni straordinarie, delle trust holding e quale alternativa ai modelli delle società semplice e personali in generale. Infine, interessanti prospettive possono arrivare dal mondo dell'arte e delle imprese culturali.

In ultima analisi appare senza dubbio fondamentale passare da una logica standard ad un approccio *tailor made*, in cui ogni trust sia un progetto studiato come un abito sulle esigenze specifiche del cliente che può essere la famiglia con un grande patrimonio da tutelare e preservare nel tempo, il soggetto privato lungimirante, una comunità di gestione, l'impresa. Attenzione quindi alla scelta del consulente che, tra le altre cose, deve avere e mantenere massima indipendenza rispetto alle parti e alle dinamiche in gioco. (riproduzione riservata)

^{*)}partner Studio Righini